

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MEMORIA DIFENSIVA

della sig.ra Francesca Maria Rita Patanè assistita dall'Avv. Francesco Tinaglia

Con nota prot. n. 23629 del 7.4.2006 è stata trasmessa alla sottoscritta copia del verbale della seduta di Codesto Ufficio del 3 aprile 2006, e la stessa è stata invitata a presentarsi innanzi l'Ufficio per i procedimenti disciplinari il giorno 19 aprile 2006 alle ore 12,00.

Per la più adeguata valutazione delle difese, la sottoscritta ritiene opportuno affidarle ad una ulteriore memoria scritta.

Va preliminarmente ricordato che le precisazioni richieste dalla scrivente nel corso della seduta del 3.4.2006 attenevano a quanto risultava dalla contestazione degli addebiti nonché al rapporto esistente fra tale contestazione ed i contenuti del verbale dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari del 6.3.2006.

La Commissione dopo aver escluso che tale verbale integrasse la contestazione degli addebiti, alla richiesta sul contenuto della contestazione - anche se ciò non è stato riportato nel verbale - ha risposto che l'Ufficio non doveva fare alcuna precisazione e che le contestazioni erano quelle contenute nella nota prot. n. 14822 dell'8.3.2006.

E' evidente che dopo che la sottoscritta si era allontanata, l'Ufficio ha ravvisato la genericità della contestazione, tant'è che nel

verbale della seduta del 3.4.2006 leggesi:

"L'Ufficio comunque, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dalla dott.ssa Patanè nel corso della sua audizione e presa visione della memoria, ritiene necessario chiarire ulteriormente che la contestazione riguarda esclusivamente la parte dell'articolo che appresso si riporta:

"E a proposito dei concorsi pilotati e di regolarità di procedure, sarebbe il caso che la Magistratura facesse finalmente chiarezza anche sui concorsi destinati al personale tecnico amministrativo, sia su quelli "esterni", sia su quelli riservati a chi è già in servizio finalizzati e agli avanzamenti di carriera e all'assegnazione di posti dirigenziali".

"L'Ufficio infatti ha ritenuto che il riferimento generico a "concorsi pilotati", senza indicazione alcuna di reali fatti verificatisi, possa determinare danno grave all'Amministrazione (quanto meno alla "sua immagine)".

Se da un lato si prende atto di quanto sopra, non si può concordare con il successivo passo del verbale in questione laddove è detto, in successione immediata al passo sopra riportato:

"Questo era l'oggetto della contestazione in ordine al quale la dipendente è stata chiamata a produrre le proprie deduzioni, in ogni caso con osservanza dei principi posti a tutela della trasparenza e della difesa in siffatti procedimenti".

Infatti nella contestazione d'addebiti che ha dato inizio al procedimento si dichiara espressamente che dall'esame

dell'articolo apparso sul sito web "Ateneo palermitano (n. 49 del mese di gennaio 2006) si era ritenuto che sussistessero gli estremi per avviare un procedimento disciplinare sia per il contenuto di detto articolo (che appare offensivo nei confronti dei docenti menzionati e in generale di carattere diffamatorio per l'Ateneo , sia per l'attività svolta dalla S.V. che si ritiene incompatibile con lo status di pubblico dipendente".

E' quindi evidente il collegamento operato nella contestazione d'addebiti fra l'offensività dell'articolo nei confronti dei docenti menzionati e il suo carattere diffamatorio per l'Ateneo.

Tale carattere diffamatorio per l'Ateneo non è affatto riferito nella contestazione a quel passo dell'articolo su cui oggi si dirotta la contestazione attraverso la cosiddetta precisazione fornita.

Non si può quindi non eccepire che quanto portato a conoscenza della sottoscritta attraverso la nota prot. n. 23629 del 7.4.2006, non è idoneo a costituire precisazione, ma costituisce modifica della contestazione iniziale.

Alla luce di quanto sopra argomentato deve concludersi nel senso che la cosiddetta precisazione, costituendo un mutamento della contestazione originaria, viola il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della immutabilità o immodificabilità della contestazione nel corso del procedimento disciplinare (Cass. Sez. Lav. 3.11.1997 n. 10761).

Deve altresì rilevarsi come la modifica della contestazione viola altresì il combinato disposto dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 165/01 e

dell'art. 44 comma 2° del CCNL vigente che riguardano l'immediatezza della contestazione il cui termine è fissato in 20 giorni da quando l'Ufficio competente è venuto a conoscenza dei fatti.

E poiché dagli atti del procedimento risulta che l'Ufficio competente è venuto a conoscenza dei fatti nella seduta del 6 marzo 2006, è evidente che alla data del 3 aprile 2006 il termine suddetto era abbondantemente scaduto.

Vogliamo poi rilevare che se, per assurdo la cosiddetta precisazione venisse considerata effettivamente tale, ciò vizia comunque il procedimento, giacché comporta ammissione della genericità della contestazione originaria.

La Corte di Cassazione ha affermato che la contestazione degli addebiti deve indicare in maniera specifica i fatti addebitati e nella fattispecie i fatti addebitati riguardavano i passi dell'articolo che si riferivano ai docenti dell'Università di Palermo e alla natura diffamatoria e pregiudizievole per costoro e per l'Università stessa.

Traendone le conseguenze non si esce dall'alternativa

1) o la contestazione originaria era generica ed è diventata specifica dopo la precisazione e allora il momento perfezionativo della contestazione è intervenuto al di là del termine dei 20 giorni sopra indicati;

2) ovvero la contestazione originaria era specifica e la cosiddetta precisazione costituisce nuova e diversa contestazione e allora il procedimento disciplinare deve rimanere ancorato a quanto specificamente contestato all'inizio e la precisazione costituisce

nuova contestazione, comunque fuori termine e quindi non idonea ad arricchire il procedimento disciplinare già iniziato.

Poiché il procedimento disciplinare non si svolge davanti ad un giudice in posizione di terzietà rispetto alle parti, ma è la stessa Amministrazione datrice di lavoro al contempo parte e giudice, la difesa della sottoscritta non può limitarsi a non accettare il contraddittorio rispetto alla contestazione nuova così come avviene in un processo allorché ci si trova di fronte a domande nuove non ammissibili.

Di conseguenza, senza recedere dalle eccezioni sopra rassegnate, si deve scendere all'esame di merito della cosiddetta precisazione.

Il passo dell'articolo cui si è fatto riferimento da Codesto Ufficio non può essere valutato così come è stato riportato, stralciandolo dal contesto dell'articolo, ma deve essere valutato così come è inserito nell'articolo stesso.

Così facendo si potrà constatare come l'articolo parte da una indagine della Procura della Repubblica di Firenze nei confronti di vari docenti, fra i quali due dell'Università di Palermo.

Quindi fa riferimento al soggetto dal cui esposto era partita l'indagine e cita altre denunce partite dal medesimo soggetto riguardanti altri concorsi universitari.

Dopo di che, riprendendo quanto pubblicato dal settimanale "L'Espresso" in ordine a parentele varie fra docenti universitari di diverse Università, cita l'esistenza di parentele esistenti fra docenti

dell'Università palermitana, e fra docenti e personale non docente. Infine auspica che i controlli sui concorsi vengano effettuati dalla Magistratura anche sui concorsi del personale non docente. Risulta di tutta evidenza che l'articolo non è espressamente riferito all'Università di Palermo, ma è riferito a quanto è accaduto in varie Università e che ha coinvolto anche docenti dell'Università palermitana.

E anche allorché si è parlato di concorsi del personale non docente non si è fatto specifico riferimento all'Università di Palermo, ma si è partiti da indagini effettuate dalla Magistratura relativamente ad altre Università (Vedasi quanto accaduto presso l'Università di Trento) e si è affermato che anche nell'Università di Palermo esistono rapporti di parentela fra docenti e fra docenti e personale non docente.

Subito dopo si è affermato che "se questa è la realtà (incontestabile), le deduzioni spettano solo ai giudici: è loro il compito di distinguere regolarità di procedure da ipotesi di reato". Immediatamente dopo sta il passo "incriminato" in cui si auspica che i giudici svolgano tale compito anche in ordine ai concorsi del personale non docente, senza (lo si ripete) alcun riferimento specifico all'Università di Palermo o a specifici concorsi.

E' assurdo che il riferimento generico a concorsi imprecisati e comunque non riferibili direttamente all'Università di Palermo possa determinare danno grave, quanto meno all'immagine dell'Università di Palermo, tanto più che non si affermava in alcun

modo che i concorsi fossero certamente pilotati, ma si invocava che l'esame della Magistratura si estendesse dai concorsi (di tutta Italia) dei docenti anche ai concorsi (ovviamente anche per questi di tutta Italia) del personale non docente.

Ovviamente anche in relazione alla cosiddetta precisazione sono estese le eccezioni sollevate nella prima memoria in ordine alla contestazione originaria, relative alla insindacabilità dei comportamenti non relativi agli obblighi di servizio e alla estraneità della fattispecie alle ipotesi previste dall'art. 43 del CCNL vigente, nonché in ordine alla inesistenza di alcuna incompatibilità.

Si conclude chiedendo l'archiviazione del procedimento.

Palermo 14 Aprile 2006

(Francesca Maria Rita Patanè)

Per assistenza

(Avv. Francesco Tinaglia)